

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa – dal Vice Presidente quando il Presidente fosse assente o impossibilitato ad agire – o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con mezzi idonei inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
3. Il Consiglio opera con la maggioranza dei propri componenti e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l) del comma 8 dell'art.7, è richiesto comunque il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, mentre per le deliberazioni di cui alle lettere m) e n) del comma 8 dell'art.7, è necessaria la volontà di tutti i membri già designati.
4. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore Generale che funge da segretario o, in caso di sua assenza, da persona nominata dal Presidente segretario della riunione.

Articolo 9

Presidente Onorario, Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente onorario è scelto, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione tra personalità di chiara fama che condividano le finalità della Fondazione, in possesso di benemerenze in campo artistico-culturale. Non ha la rappresentanza legale della Fondazione, né poteri di carattere esecutivo. La carica ha pertanto valore unicamente simbolico e non comporta alcuna responsabilità legale e/o amministrativa. Il Presidente Onorario ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, però con funzioni consultive e senza diritto di voto. Esercita le proprie funzioni a titolo gratuito, senza la corresponsione di qualsivoglia emolumento o rimborso.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attività; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione.
3. In particolare, il Presidente predispone e propone al Consiglio gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, propone al Consiglio i programmi ed i regolamenti delle esposizioni, delle mostre o manifestazioni, delle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione, e la nomina di tutti i componenti le commissioni consultive per lo svolgimento delle esposizioni e delle attività statutarie, nominandone i rispettivi presidenti, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. Il Presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, e dura in carica quattro anni.
5. Il Vice Presidente è scelto fra i Consiglieri in carica dal Consiglio di Amministrazione, ed assume i poteri del Presidente nei casi in cui questi fosse assente o impossibilitato ad agire.

Articolo 10

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente, di cui: un membro effettivo con funzioni di Presidente, ed un membro supplente nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, un membro effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed un altro nominato dal Comune di Roma tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Possono essere revocati in qualsiasi momento anche singolarmente da chi li ha nominati, senza che occorra la giusta causa.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
4. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente su mandato del Collegio, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11

Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed ha rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.
2. Il Direttore generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, ed in particolare del conseguimento dei risultati previsti dal Consiglio di Amministrazione, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finanziarie predeterminate nell'ambito del bilancio preventivo, oltre che dell'efficienza dell'attività della Fondazione.
3. In particolare, il Direttore generale:
 - a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione esecutiva delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
 - b) predisporre e propone al Consiglio il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con la conseguente assegnazione degli stanziamenti per le attività istituzionali o il piano programmatico e il bilancio di esercizio nell'ipotesi che sia stato adottato il regolamento di contabilità civilistica;
 - c) provvede all'assunzione del personale nei limiti dei criteri espressi dal Consiglio di Amministrazione, della dotazione organica e delle previsioni di bilancio;
 - d) coordina e dirige l'attività dei dipendenti della Fondazione, che sono ad esso subordinati;
 - e) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente, adottando tutti gli atti a ciò necessari, ed in particolare provvedendo alla stipula dei contratti con il personale dipendente e con terzi.
4. Il Direttore generale riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui ne venga richiesto.
5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal patrimonio dell'ente pubblico Esposizione Nazionale Quadriennale d'arte di Roma, in essere al momento dell'adozione del presente statuto. A tal fine, il Collegio dei Revisori dei Conti cura che l'inventario sia redatto entro novanta giorni dalla approvazione del presente statuto e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiedere al Presidente del tribunale di Roma la designazione di uno o più esperti per la redazione della stima patrimoniale;
 - b) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare tali beni al patrimonio;
 - c) dalle elargizioni fatte a qualunque titolo da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi assegnati al patrimonio, provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
2. Negli inventari patrimoniali della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
3. La stima dei conferimenti, qualora ne ricorrano le condizioni, avviene a norma dell'articolo 2343 del Codice Civile.
4. I beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico al quale la Fondazione succede, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, restano destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni, e non possono essere alienati o gravati di alcun diritto, se non in base a specifica, espressa e motivata autorizzazione del Ministero vigilante. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:
 - a) gli atti adottati in mancanza di autorizzazione non possono essere trascritti e sono nulli di diritto, fatta salva ogni diversa forma di responsabilità prevista dalle vigenti disposizioni;
 - b) le limitazioni di cui al presente articolo devono, in ogni caso, venire iscritte nel registro di cui all'articolo 33 del codice civile.
5. La concessione in uso alla Fondazione di beni mobili od immobili è regolata da apposite convenzioni. In ogni caso, i beni mobili od immobili, eventualmente concessi in uso alla Fondazione, rientrano in

disponibilità dei concedenti alla scadere delle predette convenzioni
ovvero in caso di scioglimento della Fondazione.

Articolo 13
Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione, utilizzato per il funzionamento della stessa ed al perseguimento dei suoi scopi, è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - d) dai conferimenti dei Partecipanti di cui all'articolo 4;
 - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 14

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione o il piano programmatico dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo o il bilancio dell'esercizio decorso secondo le previsioni del regolamento di contabilità. Qualora particolari esigenze lo richiedano, e previa autorizzazione del Ministero vigilante, l'approvazione del conto consuntivo o del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di previsione costituisce titolo autorizzativo delle spese della Fondazione, che possono essere assunte nei limiti degli stanziamenti ivi previsti, salvo variazione adottata dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso d'adozione di contabilità civilistica il piano programmatico dovrà individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che la Fondazione svolgerà nell'anno successivo.
4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
5. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 15
Controllo pubblico sulla contabilità

1. Il bilancio di previsione, la sua eventuale variazione o il piano programmatico; il conto consuntivo o il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere trasmessi, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'autorità vigilante ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla ricezione. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del conto consuntivo o del bilancio di esercizio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
2. La Corte dei conti esercita il controllo successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici.

Articolo 16

Vigilanza e amministrazione straordinaria

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali vigila sulla gestione della Fondazione. Può disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione allorché:
 - a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attività della Fondazione;
 - b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30% del valore del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;
 - c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.
2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso.
3. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita, se necessario, l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.
4. Il Ministero provvede all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, delle eventuali variazioni e di tutti gli atti espressamente sottoposti ad intervento in vigilanza ai sensi di legge, di regolamento o del presente statuto, i quali acquistano efficacia solo dopo l'intervenuta approvazione;
5. La determinazione del compenso spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari e straordinari, e di controllo è adottata con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti in materia; è adottata con analogo decreto la determinazione dei gettoni di presenza per i componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, salvo rimborso di spese di missione.

Articolo 17

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.273, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.
3. La costituzione in Fondazione dell'Ente Esposizione Nazionale Quadriennale d'arte di Roma non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto.
4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.


Articolo 18

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sottoposta ad approvazione del Ministero vigilante, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 19
Cláusola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.



All: 3

IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO PER IL LAZIO

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*) a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352 (Supplemento ordinario della "Gazzetta Ufficiale" n. 302 del 27 dicembre 1999).

DICHIARA

Che l'archivio della Fondazione La Quadriennale di Roma, comprendente i documenti descritti nell'allegato A, di proprietà della Fondazione La Quadriennale di Roma in possesso della Fondazione La Quadriennale di Roma detenuto dalla Fondazione La Quadriennale di Roma conservato in: Palazzo delle Esposizioni - via Nazionale, 194 è di notevole interesse storico e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 per i seguenti motivi: l'archivio è fonte indispensabile per la storia delle istituzioni d'arte italiane e per la storia dell'arte e della critica d'arte di questo secolo.

Notifica in particolare a Luigi Zanda, Presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del D.lgs. n. 490/99 di seguito indicate, l'obbligo di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta secondo l'inventario concluso e pubblicato nel 2000 (artt. 27, 37, 38, 40 e 47);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di ulteriori interventi di riordinamento, inventariazione e restauro che si intendono eseguire sulla suddetta documentazione e su quella successiva che la Fondazione produce (artt. 21 comma 1 e 35);
- permettere agli studiosi che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso Soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato secondo il Regolamento di archivio approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 113 del 28 ottobre 1999 (art. 109);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza qualora si intenda rimuovere l'archivio dalla propria sede (art. 22 comma 1);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza del cambiamento di sede dell'archivio (art. 22 comma 3) qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora del detentore;
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 55, comma 3);
- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà dell'archivio (artt. 58-61);

- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 32);

e il divieto di:


- smembrare l'archivio (art. 21 comma 4);
- procedere a scarti, senza l'autorizzazione di questa Soprintendenza (art. 21 comma 5);
- procedere ad esportazione senza l'autorizzazione di questa Soprintendenza (artt. 65, 66, 69).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale per gli Archivi. - Divisione Vigilanza - 00185 Roma AD. In caso di inadempienza degli obblighi e dei divieti sopra riportati verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal decreto legislativo citato.

IL SOPRINTENDENTE

(Lucia Salvatori Principe)

Lucia Salvatori Principe



13 NOV. 2001